



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  
“**ROSINA SALVO**”- TRAPANI

Sede: Via Marinella, 1 – 91100 TRAPANI – Tel 0923

22386 – Fax:0923 23505 -

E-mail (PEC):tpis031005@pec.istruzione.it – E-mail (PEO):tpis031005@istruzione.it Codice  
meccanografico: TPIS031005 – C.F. 93072110815 - sito internet [www.rosinasalvo.edu.it](http://www.rosinasalvo.edu.it)

CIRCOLARE N. 67

*Ai docenti  
Ai genitori  
Agli alunni  
Al sito web*

Oggetto: chiarimenti sullo Sciopero generale proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021 dall'Associazione Sindacale F.I.S.I.

In riferimento allo Sciopero generale proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021 dall'Associazione Sindacale F.I.S.I., Nota N. 43553, avente come oggetto 'Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola, la Commissione di Garanzia, con indicazione immediata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. d) della legge n. 146 del 1990, del 6 ottobre u.s., pos. 1169/21, ha ritenuto non ricorrenti nello sciopero di specie i presupposti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, osservando altresì come il medesimo, per come formulata la proclamazione, non potesse essere qualificato come generale, bensì “come astensione coinvolgente una pluralità di settori”.

Richiamando, pertanto, la propria delibera n. 09/619, adottata nella seduta del 14 dicembre 2009, in tema di rarefazione oggettiva, secondo la quale, in caso di scioperi riguardanti una pluralità di settori, deve essere rispettato un intervallo oggettivo minimo di dieci giorni tra la data di effettuazione dello sciopero intercategoriale e le date di effettuazione degli scioperi di ambito minore, al fine di evitare un'incidenza sulla continuità del servizio, la Commissione di Garanzia ha indicato in via d'urgenza il **“mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni”**, invitando il F.I.S.I. a revocare lo sciopero proclamato dandone comunicazione alla stessa entro cinque giorni dalla ricezione del provvedimento.

Inoltre, la Commissione di Garanzia ha fatto presente che, trattandosi di sciopero riguardante una pluralità di settori, lo stesso è soggetto alle disposizioni in materia di limiti di durata previsti dalle singole discipline di settore, nonché a quelle in materia di divieto di concomitanza tra astensioni riguardanti servizi alternativi, affermando conseguentemente la non conformità dello sciopero in oggetto alle richiamate disposizioni.

A seguito dell'indicazione immediata della Commissione di Garanzia, con nota dell'8 ottobre 2021, registrata in ingresso in pari data, con prot. AOOGABMI n. 43446, la Federazione italiana sindacati intercategoriale (F.I.S.I.) ha comunicato la conferma dello sciopero generale dal 15 ottobre al 20 ottobre 2021, specificando come lo stesso sia da configurarsi generale, nonché ricadente nella fattispecie di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990.

A tal proposito l'[Usr per la Puglia](#) informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione con nota mail del 12 ottobre 2021 ha fornito alcuni chiarimenti sullo sciopero ad oltranza, con riferimento alla possibilità o meno di adesione ad una sola giornata di sciopero. Il parere adottato dalla Commissione di Garanzia stabilisce che *“deve ritenersi lecita la scelta del lavoratore di aderire ad una sola delle due giornate di sciopero proclamate dalle sigle sindacali, sempre che tale scelta venga esercitata nel rispetto delle norme di legge, della disciplina di settore dichiarata idonea e, più in generale, dei principi generali di correttezza e buona fede che informano il concreto svolgimento del rapporto di lavoro”*.

Trapani 12/10/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
GIUSEPPINA MESSINA

*“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,  
comma 2 del D.Lg. 39/93*